

Bologna, 29 ottobre 2009

Inquadramento normativo generale in materia di rifiuti e delle terre e rocce da scavo

(Bologna, 29 ottobre 2009)

p.i. Daniela Cavicchi – dott.ssa Cinzia Tatone
ing. Mario Sunseri

Provincia di Ferrara
Servizio Risorse Idriche e Tutela Ambientale

1

Aspetti normativi di base

DEPOSITO TEMPORANEO ART. 183 lett. M)

IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI E' UNA FORMA DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI CHE NON DEVE ESSERE AUTORIZZATA E/O DATA COMUNICAZIONE.

E' IL RAGGRUPPAMENTO DEI RIFIUTI, EFFETTUATO PRIMA DELLA RACCOLTA, NEL LUOGO IN CUI SONO PRODOTTI, ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- I RIFIUTI DEPOSITATI NON DEVONO CONTENERE POLICLORODIBENZODIOSSINE, POLICLORODIBENZOFURANI E POLICLORODIBENZOFENOLI IN QUANTITA' SUPERIORE A 2,5 PPM, NE' POLICLOROBIFENILE E POLICLOROTRIFENILE IN QUANTITA' SUPERIORE A 25 PPM;
- I RIFIUTI DEVONO ESSERE RACCOLTI E AVVIATI ALLE OPERAZIONI DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO SECONDO SPECIFICHE MODALITA', A SCELTA DEL PRODUTTORE

Aspetti normativi di base

DIVIETO DI MISCELAZIONE ART. 187

E' VIETATO MISCELARE CATEGORIE DIVERSE DI RIFIUTI PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO G DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I. (CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITA' CHE LI HA PRODOTTI).

IN DEROGA AL DIVIETO SOPRA DESCRITTO, LA MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI TRA LORO O CON ALTRI RIFIUTI, SOSTANZE O MATERIALI PUO' ESSERE AUTORIZZATA AI SENSI DEGLI ARTT. 208, 209, 210 E 211 QUALORA SIANO RISPETTATE LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 178 COMMA 2 E AL FINE DI RENDERE PIU' SICURO IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

Aspetti normativi di base

REGISTRI DI CARICO E SCARICO ART. 190

DEVONO TENETE I REGISTRI DI CARICO E SCARICO I SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE IL MUD (ART. 189 COMMA 3):

- **I PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI**
- **I PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DERIVANTI DA LAVORAZIONI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI O DA TRATTAMENTI EFFETTUATI SUI FUMI O SULLE ACQUE**
- e
- **CHIUNQUE EFFETTUA:
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PRODOTTI DA TERZI
COMMERCIO E INTERMEDIAZIONE
OPERAZIONI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO**

Aspetti normativi di base

MUD – SOGGETTI OBBLIGATI ART. 189

CHIUNQUE EFFETTUA:

**RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PRODOTTI DA TERZI
COMMERCIO E INTERMEDIAZIONE
OPERAZIONI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO**

IMPRESE ED ENTI CHE PRODUCONO:

**RIFIUTI PERICOLOSI
RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 3,
LETT. C), D) E G)**

ESONERI

**IL NUOVO DPCM DEL 2/12/2008 ADOTTA I NUOVI MODELLI,
SARANNO UTILIZZATI PER LE DICHIARAZIONI MUD DA
PRESENTARE ENTRO IL 30 APRILE 2010 CON RIFERIMENTO
ALL'ANNO 2009.**

Aspetti normativi di base

TRASPORTO RIFIUTI - FORMULARIO ART. 193

**FINO ALL'EMANAZIONE DI UN NUOVO DECRETO CONTINUA AD
APPLICARSI LE DISPOSIZIONI DEL D.M.A. 1/04/1998 N. 145.**

ESONERI

**IN CASO DI TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI IL FIR
E' SOSTITUITO DALLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL
REGOLAMENTO CE 1013/06.**

**LA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI ESCLUSIVAMENTE
ALL'INTERNO DI AREE PRIVATE NON E' CONSIDERATA
TRASPORTO RIFIUTI.**

**I RIFIUTI PERICOLOSI DEVONO ESSERE IMBALLATI ED
ETICHETTATI IN CONFORMITA' ALLE NORME VIGENTI IN
MATERIA.**

**ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA' DEL DETENTORE PER IL
CORRETTO RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

Aspetti normativi di base

ISCRIZIONE ALBO ART. 212

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI E' REQUISITO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, DI BONIFICA DEI SITI, DI BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO, DI COMMERCIO ED INTERMEDIAZIONE DEI RIFIUTI SENZA DETENZIONE DEGLI STESSI, NONCHE' DI GESTIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI TITOLARITA' DI TERZI E DI GESTIONE DI IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI, NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 208 COMMA 15.

TALI DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO AI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI, NE' AI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RACCOLTA E TRASPORTO DI TRENTA CHILOGRAMMI O DI TRENTA LITRI AL GIORNO DEI PROPRI RIFIUTI PERICOLOSI, A CONDIZIONE CHE TALI OPERAZIONI COSTITUISCANO PARTE INTEGRANTE ED ACCESSORIA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA DALLA QUALE I RIFIUTI SONO PRODOTTI.

Aspetti normativi di base

ARTT. 214 – 216 PROCEDURE SEMPLIFICATE.

PER L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' CHI PRESENTA LA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DEVE VERIFICARE:

- CHE L'AREA INTERESSATA NON ABBA VINCOLI RISPETTO AL P.P.G.R. (Piano Provinciale Gestione Rifiuti).
- CHE IL PROCEDIMENTO CON LE RICHIESTE AVANZATE NON COMPORTI L'ASSOGGETTAMENTO ALLE PROCEDURE DI VIA O SCREENING DI CUI ALLA PARTE II ^ DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I. OVVERO ALLEGARE IL PROVVEDIMENTO FINALE DI SCREENING O VIA (ATTIVITA' DI RECUPERO CON POTENZIALITA' GIORNALIERA SUPERIORE A 10 T. AD ESCLUSIONE DELLA SOLA MESSA IN RISERVA.

INOLTRE VA ALLEGATO IL "PARERE DI IDONEITA' URBANISTICA" RILASCIATO DAL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. SI EVIDENZIA CHE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 216 DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I. (GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA) PUO' ESSERE ATTIVATA SOLAMENTE SU IMPIANTI GIA' REALIZZATI, COME INDICATO NELLA NOTA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 29 DICEMBRE 2006.

PER LE ATTIVITA' ESISTENTI IN CASO DI MODIFICA SOSTANZIALE DEVE ESSERE PRESENTATA UNA NUOVA COMUNICAZIONE

Aspetti normativi di base

PROCEDURE IN MATERIA DI V.I.A.

TUTTI GLI IMPIANTI CHE TRATTANO RIFIUTI NON PERICOLOSI COMPRESI GLI IMPIANTI MOBILI SE SUPERANO LE 10 TONNELLATE/GIORNO, PER ATTIVITA' DA R 1 A R9 SONO SOTTOPOSTI A SCREENING.

Aspetti normativi di base

ART. 208 AUTORIZZAZIONE UNICA

ART. 210 AUTORIZZAZIONI

(COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI UN'AUTORIZZAZIONE E NE RICHIEDANO UNA MODIFICA NON SOSTANZIALE O UN RINNOVO)

ART. 208 COMMA 15 "IMPIANTI MOBILI"


GLI IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO, AD ESCLUSIONE DI QUELLI CHE EFFETTUANO LA DISIDRATAZIONE DEI FANGHI E PER LA SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA E SEPARAZIONE DELLE FRAZIONI ESTRANEE, SONO AUTORIZZATI IN VIA DEFINITIVA DALLA REGIONE, NEL NOSTRO CASO PROVINCIA IN QUANTO DELEGATA, NEL TERRITORIO IN CUI VI E' LA SEDE LEGALE DELL'IMPRESA.

OTTENUTA L'AUTORIZZAZIONE, PER LE SINGOLE CAMPAGNE DI ATTIVITA' SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, L'INTERESSATO ALMENO SESSANTA GIORNI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DEVE COMUNICARE ALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (REGIONE/PROVINCIA) IN CUI SVOLGERA' LA CAMPAGNA TUTTE LE SPECIFICHE DETTAGLIATE DI COME L'ATTIVITA' VERRA' SVOLTA. SARA' CURA DELL'ENTE COMPETENTE ADOTTARE PRESCRIZIONI INTEGRATIVE OPPURE VIETARE L'ATTIVITA' CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO QUALORA LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA NON SIA COMPATIBILE CON LA TUTELA DELL'AMBIENTE O DELLA SALUTE PUBBLICA.

Art. 186 –
(Terre e rocce da scavo)


sottoprodotti con due possibili destinazioni:

- “Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali **sottoprodotti**, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: ...”
- “L’impiego di terre da scavo nei processi industriali come **sottoprodotti**, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all’art. 183, comma 1, lettera p) [definizione di sottoprodotto]”.



Terre e rocce da scavo

Per la destinazione a reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, le condizioni sono:

- a) impiego diretto nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
 - b) certezza dell'integrale utilizzo sin dalla fase della produzione;
 - c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
 - d) garanzia di un elevato livello di tutela ambientale;
- 

Terre e rocce da scavo

- e) accertamento che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006;
- f) le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che l'impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) sia dimostrata la certezza del loro integrale utilizzo.

Terre e rocce da scavo

L'art. 186, ai commi 2, 3 e 4 prevede che la sussistenza dei requisiti stabiliti al comma 1 debba essere dimostrata in modo diverso a seconda del tipo di intervento dal quale deriva la produzione di terre e rocce da scavo, e quindi per:

- opere sottoposte a V.I.A. e/o ad A.I.A.,
- opere soggette a permesso a costruire o a denuncia di inizio attività (D.I.A.),
- lavori pubblici non soggetti né a V.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.).

Terre e rocce da scavo alcune precisazioni – 1

- la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 186 è facoltativa in quanto necessaria esclusivamente al fine di qualificare i materiali di scavo quali sottoprodotti;
 - in caso di mancanza della documentazione prescritta il materiale dovrà essere gestito come rifiuto (art. 186, comma 5);
 - le disposizioni relative alle terre e rocce da scavo si applicano ai materiali di scavo naturali e non ai materiali di origine antropica quali ad esempio: detriti da demolizione, residui di scarifica stradale, calcestruzzi, ecc.;

Legge 28 gennaio 2009, n. 2

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

- Introduce la lettera c-bis, art. 185 "c-bis) ***il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato***"; **pertanto, la nuova modifica legislativa esclude tale suolo e tale materiale dal concetto di rifiuto**

17

Legge 28 gennaio 2009, n. 2

Tali terre e rocce non sono rifiuti quando:

- **non sono contaminati**. Sul punto, si osserva che l'unico riferimento legislativo relativo alla contaminazione del suolo e del sottosuolo risiede nell'allegato 5, tabella 1, parte IV, Dlgs 152/2006. Pertanto, si ritiene che i riferimenti da prendere in ordine alla non contaminazione siano quelli reperibili in tale allegato;
- sono escavati nel corso dell'attività di costruzione (non di demolizione);
- si abbia la "certezza" in ordine al loro utilizzo ai fini costruttivi;
- sono impiegati "allo stato naturale". Impiegati "tal quali", cioè senza alcun trattamento (definizione trattamento ?);
- sono impiegati nello stesso sito in cui sono stati scavati₁₈

È bene ricordare che tutti questi elementi devono essere provati da parte di chi si vuole avvalere del relativo regime, in applicazione delle note regole sul regime di favore e dell'onere della prova. Pertanto, **chi vuole fruire di tale regime dovrà dotarsi della "prova negativa"**, acquisendo e facendo rimanere a disposizione delle Autorità di controllo tutto quanto dimostri i punti di cui sopra, come richiesti dalla nuova disciplina, **primi tra tutti le analisi relative al non superamento dei limiti** di cui all'allegato 5, tabella 1, parte IV, Dlgs 152/2006 e progetto approvato (o Dia) che preveda il reinterro in sito.

Laddove tutto questo non ricorra, si ricade

- nella definizione di rifiuto
- in quella di possibile sottoprodotto di cui all'articolo 186, Dlgs 152/2006.

T.U. europeo rifiuti...

Art. 5: "**Non può essere considerato rifiuto ai sensi dell'art. 3 punto 1, bensì sottoprodotto**" una sostanza od oggetto "derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo", soltanto se "sono soddisfatte le seguenti condizioni:"

- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana."

Sottoprodotto

Art. 183 lett. p

sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) **non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;**
- 5) abbiano un valore economico di mercato.

PROCEDURA DI RIUTILIZZO

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08

Qualsiasi **produttore di terre e rocce da scavo**, comprese quelle derivanti da gallerie, che intende trattare i materiali di scavo come **sottoprodotti** (per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e/o rilevati) e non come **rifiuti** (da smaltire in discarica), deve svolgere la seguente **procedura per il riutilizzo**:

1. **Caratterizzazione del sito di scavo**
2. **Valutazione sull'effettivo riutilizzo**
3. **Redazione del Progetto di riutilizzo dei sottoprodotti di scavo e presentazione della domanda**

PROGETTO DI UTILIZZO

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08

Il produttore dovrà realizzare un **progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo**, in cui si descrive e si dimostra che **sono soddisfatte tutte le condizioni dell'art. 186 del D.Lgs, 152/06 e s.m.i.**

Il progetto è una **relazione tecnica**, firmata dal Tecnico Responsabile del Progetto (professionista con competenze ingegneristiche, geologiche e chimiche), che deve descrivere accuratamente **tutte le fasi di progetto** precedentemente viste ed in particolare conterrà:

- una breve descrizione delle **attività passate e attuali** dell'area di scavo;
- l'**ubicazione**, i **volumi** e le **aree** del sito di scavo;
- le **modalità di accertamento** dell'area di scavo, al fine di escluderla da **siti censiti come da bonificare o in corso di bonifica**;

23

PROGETTO DI UTILIZZO

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08

- la **descrizione delle fasi di caratterizzazione** (scelta dei parametri merceologici e ambientali, la metodologia di campionamento e le metodiche di analisi) e **di scelta dei parametri di valutazione**;

- le **tipologie e caratteristiche merceologiche** dei materiali di scavo;

- i **risultati analitici** ottenuti al fine di **dimostrare** che i materiali di scavo che verranno prodotti **sono compatibili e non sono contaminati**, rispetto alla **destinazione d'uso del sito di utilizzo**;

- le modalità ed i risultati delle analisi per valutare **le interazioni dei materiali di scavo con il sito di destinazione**

24

PROGETTO DI UTILIZZO

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08

- le **caratteristiche** (p.e. dimensioni, accesso, durata) dell'**area di deposito dei materiali di scavo**, nel caso di un loro utilizzo non contestuale alla produzione;
- il **progetto di riutilizzo** delle terre e rocce da scavo (comprensivo dei volumi): individuazione e destinazione d'uso dell'area e degli interventi di riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte;
- i metodi attivati per garantire la rintracciabilità del materiale, con particolare riferimento al riutilizzo in sito diverso da quello di produzione;
- In progetti che prevedono il riutilizzo in **processi industriali di produzione d'inerti**, le **caratteristiche dell'impianto di lavorazione**, al fine di dimostrare che il riutilizzo sia tecnicamente possibile, senza preventive trasformazioni, certo e integrale.

25

PROGETTO DI UTILIZZO

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08

- La **relazione di progetto** viene integrata con i seguenti **allegati**:
- copia dell'**accordo commerciale tra produttore e utilizzatore** delle terre e rocce da scavo;
 - cartografia (scale 1:10.000 - 1:2.000) della **classificazione urbanistica dell'area di scavo**, come da estratto del P.RG Comunale;
 - cartografia (scale 1:10.000 - 1:2.000) della **classificazione urbanistica dell'area di destinazione**, come da estratto del P.RG Comunale;
 - le **planimetrie quotate del sito di provenienza e del sito di conferimento** con evidenziate le **aree di scavo, di deposito e di riutilizzo**, nonché loro adeguata **documentazione fotografica**;
 - la **planimetria** del sito di scavo con indicati i punti di **campionamento**;
 - copia dei **certificati delle analisi merceologiche e chimiche** svolte sui campioni provenienti dal sito di produzione dei materiali da scavo;
 - la **dichiarazione sostitutiva di certificazioni** (D.P.R. n. 445/2000). 26

DOMANDA DI UTILIZZO

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08

Se la produzione di terre e rocce da scavo avviene nella realizzazione di opere o attività soggette a **PdC o a DIA**, i **tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo** non possono superare **1 anno**.

Se la produzione di terre e rocce da scavo avviene nel corso di **Lavori Pubblici e Altri** che **non soggetti nè a VIA, né ad AIA, PdC o DIA**, i **tempi dell'eventuale deposito** in attesa di uso non possono superare **1 anno**, a meno che non siano riusate nello **stesso progetto**: in tal caso i **tempi del deposito** sono quelli della **realizzazione del progetto**, con un massimo di **3 anni**.

La domanda dovrà essere **approvata dall'autorità competente**, che potrà disporre **indicazioni e/o prescrizioni entro i termini del procedimento inerente allo scavo**, senza che ciò comporti la ripetizione del procedimento.

Lo **svincolo dal regime dei rifiuti** dei materiali di scavo avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione del procedimento (VIA, AIA, PdC, DIA, Lavori Pubblici e Altri) ed è **sospeso sino alla dimostrazione**, da parte della Società produttrice, **dell'effettivo e integrale riutilizzo delle terre e rocce da scavo** prodotte, all'interno della **comunicazione di fine lavori**. 27

COMUNICAZIONE FINE LAVORI

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08

Con la **documentazione di collaudo** e la **comunicazione di fine lavori** gli interessati devono **dichiarare e dimostrare**, attraverso idonee documentazioni (*p.e. copie dei DDT con allegati copie dei moduli di accettazione dei materiali da scavo compilati dalla società che utilizza i materiali*), **l'effettivo e l'integrale riutilizzo di tali materiali ai sensi dell'art. 186 (comma 1, lettera g)**, svincolando **definitivamente** le terre e rocce da scavo prodotte dal regime dei rifiuti, e/o **dichiarare e dimostrare** che i materiali di scavo non trattati come sottoprodotti sono stati **gestiti come rifiuti**, attraverso idonee documentazioni (*p.e. copia dei FIR e copia del Registro di Carico/Scarico*).